



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

*1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

# Regolamento di Polizia Mortuaria

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 43 DEL 28/6/2002**

**MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI:**

- N. 6 DEL 21/02/2007
- N. 27 DEL 18/06/2007
- N. 29 DELL'11/05/2012
- N. 40 DEL 30/07/2013
- N. 60 DEL 30/11/2018

**TESTO UNIFICATO**

**LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERA CC 60/2018**

**ENTRERANNO IN VIGORE DAL 01/01/2019**



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

*1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

## Indice

Regolamento.....	1
di.....	1
Polizia Mortuaria.....	1
Indice.....	2
ART.1 Oggetto del Regolamento.....	3
ART. 2 Funzioni Degli Organi Comunali.....	3
ART. 3 Compiti amministrativi di Polizia mortuaria.....	4
1. Compete al responsabile del servizio amministrativo regolare le attività ordinarie del cimitero.....	4
ART. 4 Compiti tecnici di Polizia Mortuaria.....	4
ART. 5 Coordinamento dei servizi.....	4
ART.6 Esercizio dei diritti.....	5
ART. 7 Cimiteri comunali.....	5
ART. 8 Articolazione dei cimiteri.....	6
ART. 9 Caratteristiche delle fosse dei campi comuni.....	7
Art.10 Caratteristiche dei loggiati.....	8
Art.11 Sepulture private.....	9
Art.12 Apertura al pubblico.....	10
Art.13 Norme di comportamento per il pubblico.....	10
Art.14 Manifestazioni.....	11
ART. 15 Funerali.....	12
ART. 16 Spese per i funerali.....	13
ART. 17 Feretri.....	13
ART. 18 Diritto di sepoltura nei cimiteri del Comune di Vecchiano.....	14
ART. 19 Inumazioni.....	15
ART. 20 Esumazioni.....	15
ART. 21 Tumulazioni ed Estumulazioni.....	16



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

ART. 22 Loculi ossari e loculi cinerari.....	16
ART. 23 Concessioni di colombari, loculi ossari, loculi cinerari.....	17
Art.24 Concessioni di sepolture private.....	18
Art.25 Durata delle concessioni.....	19
ART. 26 Tariffe.....	21
ART. 27 Servizio di illuminazione votiva.....	22
ART. 28 Norme transitorie e finali.....	23
ART. 29 Abrogazioni.....	24

### ***ART.1 Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento, di seguito denominato Regolamento, disciplina il servizio di polizia mortuaria del Comune di Vecchiano, nell'ambito delle norme fissate dalle leggi e dal Regolamento statale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di seguito denominato D.P.R. 285/90.

### ***ART. 2 Funzioni Degli Organi Comunali<sup>1</sup>***

1. Il Sindaco, per quanto attinente alle funzioni di polizia mortuaria, adotta direttamente gli atti che gli sono demandati quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.

2. La Giunta, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento, dispone con propri atti in ordine alle competenze dei servizi amministrativi e tecnici, cui compete la materiale gestione.

3. Spetta ai responsabili dei servizi amministrativi e tecnici l'adozione di tutti gli atti loro attribuiti dal presente Regolamento, come il rilascio di concessioni, autorizzazioni, stipula di contratti e la gestione dei servizi. Gli atti di gestione che il D.P.R.285/90 attribuisce al Sindaco, s'intendono competere di diritto ai responsabili del Servizio

---

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dalla delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

### **ART. 3 Compiti amministrativi di Polizia mortuaria<sup>2</sup>**

1. Compete al responsabile del servizio amministrativo regolare le attività ordinarie del cimitero.
2. Sono compiti amministrativi la tenuta dei registri, il rilascio di concessioni per tutte le sepolture, l'aggiornamento dell'anagrafe delle concessioni cimiteriali, l'elaborazione di statistiche, il rilascio di tutte le autorizzazioni al trasporto ed al ricevimento delle salme che il D.P.R. 285/90 attribuisce al Sindaco.
3. Il Servizio di cui sopra assicura inoltre l'assolvimento dei seguenti compiti:
  - a) avverte, se possibile, con comunicazione personale i familiari dei defunti le cui salme devono essere esumate ed estumulate;
  - b) redige ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo per ogni cimitero e ne cura l'affissione nel medesimo cimitero, nei giorni compresi fra l'ultimo sabato di ottobre ed il 10 novembre.
  - c) cura l'informazione al servizio tecnico in merito alle inumazioni tumulazioni esumazioni estumulazioni, funerali, eventuali celebrazioni programmate nei cimiteri comunali.

### **ART. 4 Compiti tecnici di Polizia Mortuaria<sup>3</sup>**

1. Spetta al responsabile del servizio tecnico l'ordinaria manutenzione e l'arredo dei cimiteri, la loro custodia e pulizia, la direzione di tutte le operazioni connesse alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, la gestione dei mezzi e delle attrezzature

### **ART. 5 Coordinamento dei servizi<sup>4</sup>**

1. Il coordinamento tra il personale dei due servizi è assicurato dalla Direzione Generale.

### **ART.6 Esercizio dei diritti**

1. Tutte le volte che il Regolamento prevede che privati compiano atti relativamente ad un defunto, la titolarità di questi atti è attribuita ai familiari del defunto.

---

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dalla delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007

<sup>3</sup> Articolo così sostituito dalla delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007

<sup>4</sup> Articolo così sostituito dalla delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

2. Fra gli atti di cui al comma 1 sono compresi gli atti di disposizione del cadavere, sempre che essi non siano regolati da norme speciali.

3. Quando un familiare del defunto agisce ai sensi del comma 1 si presume, salvo dichiarazioni contrarie, che abbia l'assenso degli altri familiari. Persone estranee alla famiglia possono agire per conto della stessa, ma in tal caso devono dichiarare nella relativa istanza di avere avuto l'assenso dei familiari del defunto. Se l'assenso presunto o dichiarato non sussisteva, l'interessato può compiere egli stesso un nuovo atto entro 30 giorni, che annulla e sostituisce di diritto quello precedente.

4. Se sorge contrasto fra i familiari sul merito di un atto, il diritto di compierlo e di effettuare le scelte relative è attribuito col seguente ordine di priorità:

- a) coniuge non legalmente separato
- b) figli maggiorenni
- c) genitori
- d) fratelli
- e) altri parenti in linea retta e collaterale
- f) affini

Fra i figli maggiorenni, prevale quello convivente ed in subordine quello più anziano d'età. Negli altri casi, a parità di grado, prevale la persona più anziana.

5. Non è tuttavia consentito il rilascio di concessioni a persone diverse da quelle legate al defunto da parentela od affinità, salvo il caso che queste manchino del tutto. In tal caso il Sindaco decide secondo le circostanze a chi deve essere rilasciata l'eventuale concessione.

### ***ART. 7 Cimiteri comunali***

1. Sono istituiti nel Comune di Vecchiano cinque cimiteri, in corrispondenza delle cinque frazioni in cui si articola il Comune.

2. La localizzazione dei cimiteri, il loro inserimento nel contesto urbano e l'ambito della zona di rispetto sono stabiliti con lo strumento urbanistico generale del Comune di Vecchiano.

3. La distribuzione interna delle superfici dei cimiteri è stabilita, per ogni cimitero, con un distinto piano regolatore, approvato dal Consiglio comunale. Il piano regolatore è costituito di una planimetria, redatta ai sensi del D.P.R. 285/90 e di un apparato normativo.



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

4. L'apparato normativo del Piano regolatore detta norme intese a preservare le caratteristiche e l'omogeneità architettonica del Cimitero, regola le dimensioni delle sepolture e le caratteristiche degli arredi, individua aree, edifici, monumenti, arredi che per le loro caratteristiche storiche ed architettoniche siano ritenuti meritevoli di tutela.

### **ART. 8 Articolazione dei cimiteri**

1. All'interno del cimitero sono individuate le seguenti aree:

- a) campo comune per le inumazioni;
- b) aree per le sepolture private;
- c) loggiati per le tumulazioni;
- d) aree per la costruzione di cappelle gentilizie;
- e) loggiati per l'accoglimento dei resti mortali;
- f) loggiati per l'accoglimento dei resti della cremazione;
- g) ossario comune e cinerario comune;
- h) viali, aree di servizio, costruzioni accessorie, quali fra gli altri la camera mortuaria e il deposito di osservazione, spazi per monumenti pubblici e simili.

2. Le aree destinate alle sepolture private e quelle riservate per la costruzione di cappelle gentilizie non possono essere superiori al 25% di tutta la superficie del cimitero destinata a sepoltura.

3. Il campo comune si articola in più settori, denominati "quadrati", nei quali sono ricavate più file di singole fosse per l'inumazione delle salme. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo recante un numero progressivo. La progressione dei numeri si ripete in ogni quadrato. Sul cippo verrà collocata una targhetta, a cura del Servizio Tecnico di Polizia mortuaria, recante nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto. La targhetta può tuttavia essere collocata anche dai familiari od omessa se nell'area della fossa è collocata, sempre a cura dei familiari, una lapide coi dati del defunto.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Il Servizio tecnico di polizia mortuaria adempie a quanto previsto dal presente comma entro il 30 giugno 2007, ai sensi della delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

4. Ogni loggiato per le tumulazioni del cimitero è contraddistinto da un numero, collocato in modo ben visibile nel loggiato stesso. Il loggiato si articola in più file orizzontali di loculi, denominati “colombari”.<sup>6</sup>

5. I loggiati per i resti mortali e quelli per le cremazioni sono anch’essi individuati con due distinte serie di numeri progressivi. I loculi di questi loggiati sono denominati rispettivamente “loculi-ossari” e “loculi-cinerari”.

### **ART. 9 Caratteristiche delle fosse dei campi comuni**

1. Le dimensioni e la realizzazione delle fosse dei campi comuni sono regolate dal D.P.R. 285/90.

2. L’area sopra ogni fossa può essere delimitata, *a richiesta dei familiari del defunto*<sup>7</sup>, mediante l’installazione di una cordonatura di lastre, non più alte di cm. 30 [, tali da lasciare comunque scoperto il terreno così delimitato]<sup>8</sup>. Le dimensioni massime della cordonatura sono di m 0.80 per il lato frontale e di m 1.70 per quello laterale.

3. All’interno dell’area delimitata sopra la fossa possono essere installate, *a richiesta dei familiari del defunto*<sup>9</sup>, opere in marmo pietra o legno, di altezza nel punto più alto non superiore a m. 1,5<sup>10</sup>. Non è consentita la realizzazione di alcuna opera in muratura.

*3-bis. L’esecuzione dei lavori come richiesti ai commi 2 e 3 che precedono sono assolti dall’Ente con rimessa di spese a carico dei familiari richiedenti: il relativo costo, annualmente disposto con delibera di Giunta Comunale, viene pubblicizzato nel modo più ampio ivi compresa l’affissione al cancello del Cimitero Comunale*<sup>11</sup>.

4. E’ obbligo di chi installa *le opere di cui ai commi 2 e 3*<sup>12</sup> provvedere alla loro manutenzione ed alla pulizia dell’area delimitata sopra la fossa.

---

<sup>6</sup> vedi nota 5

<sup>7</sup> parole così sostituite dalla delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007

<sup>8</sup> parole soppresse dalla delibera C.C. n. 27 del 18 giugno 2007

<sup>9</sup> parole così sostituite dalla delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007

<sup>10</sup> parole così sostituite dalla delibera C.C. n. 27 del 18 giugno 2007

<sup>11</sup> comma introdotto dalla delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007

<sup>12</sup> parole così sostituite dalla delibera C.C. n. 27 del 18 giugno 2007



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

5. Il piano regolatore del cimitero può dettare norme per disciplinare le caratteristiche dei manufatti di cui ai commi 2 e 3.

6. Le fosse devono distare fra loro almeno m.0.50.

7. Le norme emanate ai sensi del comma 5 e quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle fosse ed ai relativi manufatti mano a mano che verranno occupate da nuove salme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

### ***Art.10 Caratteristiche dei loggiati***

1. Le caratteristiche dei loggiati e le dimensioni dei colombari, dei loculi ossari e dei loculi cinerari sono stabilite dalle norme del piano regolatore del cimitero, dal progetto di ogni singolo loggiato e dal presente articolo.

2. Dopo che la salma è stata deposta nel colombaro, i familiari hanno diritto di apporvi a chiusura una lapide. Tale lapide deve recare nome e cognome del defunto e date di nascita e di morte. *L'esecuzione del lavoro, ivi compreso quanto riportato al successivo comma 3, è assunto direttamente dall'Ente con rimessa di spesa a carico dei familiari. Il relativo costo, annualmente disposto con atto di Giunta Comunale, è pubblicizzato con le modalità di cui al comma 3 bis dell'articolo che precede.*<sup>13</sup>

3. Sulla lapide può essere apposta, a cura dei familiare, un'epigrafe, la fotografia del defunto ed ulteriori arredi.

4. Le caratteristiche figurative dell'epigrafe, della fotografia e degli arredi possono essere disciplinate dal piano regolatore del cimitero. Tali norme, ove il Consiglio comunale ritenga opportuno emanarle, s'ispirano alla opportunità che i vecchi loggiati mantengano le caratteristiche loro intrinseche e quelli nuovi presentino caratteri omogenei.

5. Il contenuto dell'epigrafe è soggetto ad autorizzazione. Chi richiede la concessione deve dichiarare l'eventuale volontà di apporre un'epigrafe e il testo della stessa. Sono comunque vietate le scritte contrarie al buon costume e quelle recanti espressioni che costituiscano reato. La stessa norma si applica anche alle epigrafi di tutte le altre sepolture del cimitero.

**6. Nei colombari possono essere tumulate anche una o più urne contenenti i resti mortali o le ceneri del coniuge, di parenti e di affini del defunto. Tale facoltà è senza limitazione per**

---

<sup>13</sup> Periodo così aggiunto dalla delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007





# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

**parenti in linea retta, entro il quarto grado per parenti in linea collaterale, ed entro il secondo grado per gli affini.<sup>14</sup>**

### ***Art.11 Sepolture private***

1. Le sepolture private avvengono mediante la concessione di aree con diritto di sottofondazione e di aree per l'edificazione di cappelle gentilizie.

2. Le aree con diritto di sottofondazione sono concesse in zone del cimitero a ciò destinate, distinte e separate dal campo comune. La costruzione del sepolcro è a totale carico dei concessionari.

3. Le dimensioni di ogni singola area, la previsione che esse accolgano sepolture a tumulazione singola o doppia, le prescrizioni architettoniche eventualmente dettate sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

4. Le cappelle gentilizie sono costruite su aree di superficie massima di mq. 20. L'altezza massima delle cappelle gentilizie è fissata in m. 3. Il piano regolatore del cimitero prescrive ulteriori norme urbanistiche cui le singole cappelle si devono attenere.

5. La concessione delle aree per l'edificazione di cappelle gentilizie è rilasciata dall'ufficio edilizia privata del Comune, è equiparata a concessione edilizia ed è soggetta alle modalità ed alle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti in materia. Sulla base di queste norme è fissato un termine entro il quale i lavori devono essere conclusi.

6. Le concessioni di cui al comma 5 per il cimitero di Migliarino, in quanto inserito nel Parco di Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, si rilasciano previo parere favorevole dell'Ente Parco.

### ***Art.12 Apertura al pubblico***

1. I cimiteri, di norma, sono permanentemente aperti al pubblico e non è quindi prevista una loro chiusura. E' tuttavia fatto divieto a chiunque accedere nel recinto cimiteriale dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.

2. Il Sindaco può, con ordinanza che ne specifica i motivi, disporre in ogni tempo la regolazione dell'orario di accesso ai cimiteri, assicurando comunque la più ampia visitabilità degli stessi dalla generalità dei cittadini.

---

<sup>14</sup> Comma aggiunto con delibera CC 60/2018



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

3. Il Sindaco può, con ordinanza motivata, disporre la chiusura di un cimitero nei limiti e per i tempi strettamente necessari, in presenza di lavori di ristrutturazione e di altre evenienze di carattere straordinario.

4. Le operazioni di esumazione ed estumulazione devono avvenire in modo che non sia possibile la vista del pubblico. Ove le misure tecniche adottate non siano sufficienti, il Sindaco adotta allo scopo provvedimenti che regolano e limitano l'accesso del pubblico per tutto il tempo necessario.

5. Quando l'accesso ai cimiteri viene comunque limitato ai sensi del presente articolo, ne è data notizia al pubblico mediante un apposito avviso, affisso ben visibile all'ingresso, predisposto dal Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria.

### ***Art.13 Norme di comportamento per il pubblico***

1. All'interno del cimitero, sono proibiti i seguenti comportamenti:

- a) cantare, parlare ad alta voce, tenere un contegno chiassoso ed in generale comportarsi in modo da mancare di rispetto al luogo ed alle persone;
- b) entrare con veicoli di ogni sorta, salvo particolari esigenze in occasione di manifestazioni o per l'esecuzione di lavori;
- c) danneggiare in qualsiasi modo le strutture e gli arredi, sporcare, lasciare rifiuti fuori dai contenitori, ivi compresi fiori appassiti *lasciare suppellettili ed altri oggetti di proprietà privata atti ad intralciare il passaggio di persone, mezzi ed attrezzature nei corridoi di scorrimento dei loggiati*;<sup>15</sup>
- d) svolgere attività commerciale, pubblicitaria, di propaganda in qualunque forma o modo;
- e) filmare e fotografare cortei funerari senza l'autorizzazione dei familiari; filmare e fotografare operazioni cimiteriali sottratte alla vista del pubblico;
- f) entrare nel cimitero vestiti indecorosamente o tenere comportamenti non confacenti al rispetto che si deve al luogo.

---

<sup>15</sup> le parole in corsivo sono state aggiunte dalla delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007.



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

2. E' compito degli operatori cimiteriali, nell'esercizio delle loro mansioni di custodia, vigilare che il pubblico mantenga un comportamento corretto e disporre l'allontanamento di chi disturba, richiedendo l'intervento della forza pubblica nei casi più gravi.

3. L'elencazione esplicita di alcuni divieti al comma 1 non limita il divieto generale di porre in essere tutti quei comportamenti che rechino offesa ai simboli, alle memorie ed alle persone ricordate nel cimitero, agli altri visitatori ed in generale siano incompatibili con la speciale destinazione del luogo.

### ***Art.14 Manifestazioni***

1. Nel cimitero si possono tenere liberamente manifestazioni e celebrazioni pubbliche, di qualunque ispirazione religiosa e civile, nel rispetto dei divieti stabiliti per i singoli dall'Art.13 e con le ulteriori limitazioni stabilite nel presente articolo a garanzia del rispetto della particolare destinazione del luogo.

2. Non sono ammesse nei cimiteri comunali manifestazioni di promozione politica, sindacale, commerciale, a carattere di spettacolo od intrattenimento e a carattere sportivo. I discorsi e le attività commemorative di persone o ricorrenze che abbiano un significato civile e politico non s'intendono proibiti ai sensi del presente comma, se non hanno lo scopo della promozione diretta di movimenti politici o sindacali.

3. Sono proibite le manifestazioni contrarie al buon costume.

4. I singoli, le associazioni e gli enti che intendano organizzare manifestazioni e celebrazioni in un cimitero devono darne preavviso al Sindaco con almeno 48 ore di anticipo.

5. S'intendono consentite le manifestazioni per le quali non intervenga il divieto esplicito del Sindaco.

6. Il Sindaco può non consentire una manifestazione con proprio provvedimento, nei soli casi esplicitamente contemplati dal presente articolo. In tali casi notifica il provvedimento agli organizzatori e contestualmente li convoca per comporre il loro eventuale dissenso.

7. Il Sindaco può inoltre regolare, sentiti gli organizzatori, lo svolgimento delle manifestazioni in caso di concomitanze o di coincidenza con altre iniziative pubbliche o con particolari operazioni che interessino il cimitero.



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

### **ART. 15 Funerali**

1. Lo svolgimento dei funerali deve essere portato a conoscenza del Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria, ai soli fini di assicurare la presenza degli operatori cimiteriali e di regolare eventuali concomitanze.

2. La comunicazione può anche essere semplicemente verbale e non può essere fatta più tardi delle ore nove del giorno in cui il funerale si svolge. Tale termine non è tassativo se gli interessati hanno comunque preavvertito, nel termine suddetto, l'operatore cimiteriale competente.

3. Il Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria comunica mensilmente in elenco i funerali che si sono effettuati al Servizio Tecnico di Polizia mortuaria, o nel più breve termine richiesto da quest'ultimo.

4. Il funerale si svolge ordinariamente col trasporto del feretro dal luogo di decesso, di osservazione o dall'obitorio al cimitero, con la sosta necessaria per la celebrazione del rito religioso o civile. Per lo svolgimento ordinario del funerale non è prevista nessuna autorizzazione, salvo i poteri del Sindaco di cui al comma successivo. L'autorizzazione è invece necessaria quando le esequie si svolgano in fasi più articolate di quelle indicate al primo periodo del presente comma.

5. Il Sindaco ha facoltà, in casi eccezionali dovuti ad esigenze di servizio o ad esigenze di ordine pubblico, di imporre particolari prescrizioni allo svolgimento del funerale, modificarne l'orario, modificare il percorso del corteo funebre. Nei casi più gravi di minaccia all'ordine pubblico, si avvale dei poteri attribuitigli dalle leggi di pubblica sicurezza.

### **ART. 16 Spese per i funerali**

1. La confezione dei feretri e il servizio di trasporto funebre sono effettuati nel Comune di Vecchiano da ditte private e sono a carico dei familiari del defunto.

2. Le spese per i funerali sono invece pagate dal Comune di Vecchiano nei seguenti casi:

- a) quando il defunto appartenesse a famiglia in condizione di disagio economico o non avesse parenti al momento della morte;
- b) quando il defunto abbia avuto in vita alti meriti nei campi civile, sociale, culturale, politico;
- c) quando il defunto era cittadino onorario del Comune di Vecchiano.



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

3. Nei casi di cui al comma 2 lett. a) la condizione di disagio è determinata sulla base del regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In difetto di tale regolamento, decide la Giunta caso per caso, sulla base della presenza di un reale bisogno e di criteri di equità.

4. Nei casi di cui al comma 2 lett. b) sono cittadini benemeriti quelli dichiarati tali dal Consiglio comunale; in difetto, la Giunta può tuttavia, al momento della morte di un cittadino, applicare i benefici di cui al comma 2 se ritiene che i meriti del suddetto siano di eccezionale valore.

### ***ART. 17 Feretri***

1. Le caratteristiche dei feretri sono disciplinate dal D.P.R. 285/90. Gli operatori cimiteriali, all'atto della sepoltura, vigilano che i feretri utilizzati abbiano le caratteristiche prescritte.

2. Le dimensioni dei feretri devono essere tali da poter essere agevolmente accolti nei luoghi di sepoltura dei cimiteri del Comune di Vecchiano. A tale scopo il Servizio Tecnico di Polizia mortuaria impartisce disposizioni alle ditte interessate.

3. L'introduzione dei feretri nei cimiteri comunali può avvenire soltanto con la presenza degli operatori cimiteriali comunali che procedono immediatamente alla sepoltura avendo accertato, sotto la loro responsabilità, l'avvenuto rilascio della prescritta autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato civile.

4. Le operazioni relative alla sepoltura avvengono osservando il contegno più rispettoso.

5. La sepoltura di una salma può essere differita con provvedimento del Sindaco e solo per gravi motivi.

### ***ART. 18 Diritto di sepoltura nei cimiteri del Comune di Vecchiano***

1. Le domande per la sepoltura di una salma sono rivolte al Responsabile del Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria. La domanda è necessaria anche per l'introduzione di salme nelle sepolture private già concesse con distinto atto.

2. Hanno diritto di essere sepolti nei campi comuni e nei colombari dei cimiteri del Comune di Vecchiano:

- a) le persone residenti al momento della morte;



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

- b) le persone decedute occasionalmente nel Comune di Vecchiano;
- c) il coniuge non legalmente separato, i figli, i genitori, i fratelli di persona residente nel Comune di Vecchiano o che lo era al momento della morte;
- d) coloro che abbiano risieduto a Vecchiano dalla nascita per almeno dieci anni, i loro coniugi e figli;
- e) coloro che non residenti a Vecchiano dalla nascita, vi abbiano risieduto per almeno venti anni, anche non consecutivi, nonché i loro coniugi e figli;
- f) altri persone decedute, non contemplate nei casi precedenti, i cui familiari ne facciano istanza o che ne abbiano fatto in vita istanza gli stessi interessati, qualora ricorrano particolari motivi meritevoli di considerazione, sui quali decide caso per caso il Sindaco.

3. Hanno diritto di essere sepolti nelle sepolture private del Comune di Vecchiano i concessionari di queste sepolture, i loro familiari e le altre persone di cui all'art.93 del D.P.R. 285/90, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'accesso alle sepolture è regolato dai concessionari stessi, dai loro eredi ed in difetto, dai familiari delle persone tumulate, preferendo quelli del defunto tumulato da maggior tempo.

4. Dal giorno in cui è esecutiva la delibera che approva il piano regolatore di un cimitero, decorre un periodo di un anno in cui il rilascio delle concessioni previste per le sepolture private è riservato a cittadini residenti nel Comune di Vecchiano. Eventuali richieste di altre persone sono prese in considerazione solo dopo l'esame di tutte quelle dei residenti e comunque dopo che è decorso l'anno. Se le richieste di cittadini del Comune di Vecchiano sono sovrabbondanti rispetto ai posti disponibili le concessioni sono rilasciate secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino a concorrenza dei posti disponibili. Decorso l'anno dalla esecutività della delibera, chiunque può ottenere la concessione di aree per sepolture private.

5. I defunti sono accolti nel cimitero della frazione di residenza. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 2 il cimitero è scelto dalla persona che ne chiede il seppellimento. Nei casi di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono accolti nella frazione cui si riferiva la residenza che legittima la richiesta di seppellimento. Se questa residenza si riferiva a più frazioni del Comune, si considera quella che è durata di più.



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

6. I defunti che ai sensi del comma 2 devono essere accolti in un cimitero del Comune di Vecchiano, possono essere accolti nei cimiteri di altre frazioni se in queste vi abbiano risieduto per un tempo pari a quello previsto dalle lettere d) ed e) del comma 2. Si applica anche a questo caso la lettera f) del medesimo comma 2.

### **ART. 19 Inumazioni**

1. Sono inumati nei quadrati dei cimiteri del Comune di Vecchiano le salme delle persone decedute di cui le persone individuate all'art.6 ne chiedano la sepoltura in terra e rientrino nelle categorie di cui al comma 2 dell'art.18. Sono inoltre inumate le persone già tumulate nello stesso cimitero, e le persone già tumulate in altri cimiteri del Comune od in cimiteri di altri comuni, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente e sia stata presentata una richiesta in tal senso.

2. Il servizio di inumazione è soggetto alla tariffa di cui all'Art.26 che è comprensiva anche della successiva esumazione. E' soppresso il vigente diritto per l'apposizione della pietra e croce.

3. Con la richiesta di sepoltura in terra è dichiarata l'eventuale volontà di apporre la lapide e la croce sopra la fossa.

### **ART. 20 Esumazioni**

1. I resti mortali dei defunti inumati nei quadrati dei cimiteri di Vecchiano sono esumati quando, compiuta la rotazione di tutte le fosse, si rende necessario liberare la fossa per accogliere una nuova salma.

2. In ogni caso l'esumazione non può avvenire prima che siano decorsi dieci anni dal giorno del seppellimento. Se non vi sono posti disponibili in terra in conseguenza di tale prescrizione, la salma è provvisoriamente depositata in uno dei colombari del medesimo cimitero, in attesa che si renda disponibile una fossa ed avendo cura di osservare le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/90 per le tumulazioni. Il deposito della salma è del tutto gratuito.

3. In ogni cimitero la rotazione avviene completando un quadrato e passando successivamente agli altri quadrati, per poi ripartire dal primo e procedere nello stesso ordine. All'interno di ogni quadrato, si procede alternando una fossa utilizzata con una provvisoriamente non utilizzata, da



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

utilizzarsi in un secondo giro, fino al completamento del quadrato. Si procede secondo il numero progressivo di fossa.

### ***ART. 21 Tumulazioni ed Estumulazioni***

1. Sono tumulati nei cimiteri del Comune di Vecchiano i defunti che ne hanno diritto ai sensi del comma 2 dell'art.18 e per le quali sia stata chiesta ed ottenuta una concessione al Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria.

2. Sono inoltre tumulate nei cimiteri di Vecchiano le salme dei defunti già tumulati in altri cimiteri, se ricorrono le condizioni del comma 2 dell'art.18. Se la salma era tumulata in un altro cimitero del Comune di Vecchiano, è comunque soggetta al rilascio di una nuova concessione, sostenendo le intere spese relative.

3. I resti dei defunti sono estumulati alla scadenza della concessione. Il colombaro da cui sono estumulati i resti mortali, anche prima della scadenza della concessione, rientra nella piena disponibilità del Comune. L'estumulazione avviene a cura del servizio tecnico di polizia mortuaria. I relativi oneri sono considerati compresi nella tariffa stabilita per il rilascio della concessione.

### ***ART. 22 Loculi ossari e loculi cinerari***

1. Nei loculi ossari sono accolti i resti mortali dei defunti esumati ed estumulati, per i quali le persone di cui all'art.6 hanno ottenuto apposita concessione.

2. Ai loggiati dei loculi-ossari si applicano le prescrizioni dell'art.10.

3. Quando all'atto dell'estumulazione le salme non sono ancora completamente mineralizzate, la concessione del colombaro è prorogata di diritto per tutto il tempo necessario. Rimane fermo il divieto di porre in essere azioni per la riduzione del cadavere che configurano, ai sensi del D.P.R. 285/90 e del codice penale, il reato di vilipendio di cadavere.

4. I resti mortali per i quali non sia stata chiesta la concessione di un loculo ossario e quelli per i quali è decorso il periodo di permanenza nel loculo ossario sono depositi nell'ossario comune.

5. Le urne contenenti le ceneri prodotte dalla cremazione, sono deposte, a richiesta degli interessati, nei loculi cinerari di separati loggiati a ciò espressamente destinati. Le urne sono accolte nei cimiteri del Comune di Vecchiano dietro presentazione di apposita domanda e mediante rilascio di apposita autorizzazione, in esenzione da qualunque tassa o diritto.





# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

6. Le ceneri dei defunti per i quali non è stato chiesto un loculo cinerario e quelle per le quali è decorso il periodo di permanenza nel loculo cinerario sono accolte nel cinerario comune.

7. Fino a quando nei cimiteri del Comune di Vecchiano non saranno stati predisposti i loggiati per la cremazione, le urne con le ceneri dei defunti sono accolte, a titolo gratuito, nei loculi ossari [~~ovvero, dove possibile e così richiesto, nei colombari già occupati da un congiunto del defunto~~].<sup>16</sup>

### ***ART. 23 Concessioni di colombari, loculi ossari, loculi cinerari***

1. I colombari, i loculi ossari, i loculi cinerari sono assegnati mediante il rilascio di una apposita concessione, su richiesta delle persone di cui all'Art.6, e dietro il pagamento dei corrispettivi di cui all'Art.26.

2. Le concessioni sono redatte secondo schemi-tipo approvato con delibera di Giunta, in applicazione delle prescrizioni stabilite col Regolamento.

3. La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso, riservato alle persone che ne hanno diritto secondo le norme del Regolamento.

4. L'atto di concessione è rilasciato dal Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria ed è controfirmato dal concessionario per adesione.

5. Gli atti successivi al rilascio di una concessione, previsti dalla concessione stessa, sono compiuti dal concessionario e in caso di decesso, dagli eredi legittimi. E' tuttavia fatto salvo il diritto dei familiari del defunto, secondo l'ordine di priorità indicato all'art.6, di opporsi a tali atti o, in caso di inadempienza, compierli loro stessi.

6. Gli eredi hanno facoltà di rinunciare a subentrare nella concessione. In tal caso i familiari del defunto, individuati secondo l'Art.6 del Regolamento, possono subentrare nella titolarità della concessione, senza oneri e senza che ne siano modificate condizioni e termini, al fine di esercitare i diritti e di adempiere agli obblighi ad essa connessi. Analoga facoltà è consentita nel caso di decadenza di cui al successivo comma 9.

7. La titolarità della concessione non può essere trasferita a terzi, salvo i casi di subentro di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. E' proibito ogni uso di carattere commerciale o a fini di speculazione economica degli spazi soggetti a concessione.

---

<sup>16</sup>Modifica apportata con delibera CC 60 del 30/11/2018



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

8. Il mancato rispetto delle norme del comma 7 comporta la decadenza di diritto della concessione.

9. La decadenza consegue anche all'inadempienza degli obblighi connessi alla concessione, previa diffida, su parere del Servizio Tecnico di Polizia Mortuaria, del Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria che fissa un termine per adempiere a quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine, il responsabile del Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria pronuncia la decadenza. Con la pronuncia della decadenza può tuttavia essere richiesto al titolare decaduto della concessione il pagamento delle spese sostenute dal Comune in conseguenza dei mancati adempimenti.

10. Nel caso di decadenza, o nel caso di rinuncia previsto dal comma 6, salvo che un familiare subentri nella titolarità della concessione, il Comune rientra nella piena disponibilità dei colombari e dei loculi. In tal caso i resti mortali e le ceneri sono deposte rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune. Nel caso di salma non ancora mineralizzata, questa viene inumata nel campo comune.

### ***Art.24 Concessioni di sepolture private***

1. La tumulazione di defunti nelle sepolture private deve essere autorizzata volta per volta dal Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria, che verifica il rispetto delle condizioni previste dall'art.93 del D.P.R. 285/90 e dal Regolamento.

2. In esecuzione dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 i familiari del concessionario sono individuati secondo i criteri di cui all'Art.6 del Regolamento. L'ammissione di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario è valutata caso per caso dal Sindaco. Rimane comunque preclusa, sotto pena di decadenza, la cessione a terzi o qualunque uso a fini commerciali o di speculazione privata delle sepolture private e dei singoli loculi in esse contenuti.

3. In nessun caso il concessionario può richiedere l'estumulazione di singole salme tumulate nella sepoltura privata prima che siano decorsi 50 anni dalla tumulazione.

4. La concessione può essere rinnovata alla scadenza dagli eredi del concessionario. Il mancato rinnovo pregiudica ogni diritto sugli edifici realizzati.

5. La concessione di aree per le cappelle gentilizie è prorogata di diritto per tutto il tempo necessario, se alla scadenza vi si trovano ancora salme di defunti la cui permanenza nella sepoltura



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

non ha raggiunto i 35 anni. Il rinnovo della concessione non può tuttavia essere richiesto oltre il termine normale di scadenza e nel periodo di proroga non possono essere accolte nuove salme.

6. Le cappelle gentilizie attualmente esistenti nei cimiteri comunali per le quali non sia possibile rinvenire l'originale atto concessorio né si presentino eredi dell'originale concessionario rientrano nella piena disponibilità del Comune decorsi 35 anni dall'ultima tumulazione. Sono fatti salvi i diritti di chi sia in grado di esibire documenti comprovanti proprie prerogative su una cappella, entro il termine di prescrizione. Se tali diritti sono resi noti dopo il rilascio di una nuova concessione, l'interessato ha diritto ad un indennizzo in ragione del numero degli anni di concessione eventualmente perduti, computati dal giorno di rilascio della concessione, fino a concorrenza del novantanovesimo.

### ***Art.25 Durata delle concessioni***

1. La durata delle concessioni è fissata in:

- a) 50 anni, per i colombari, i loculi cinerari e per le aree a sepoltura privata con diritto di sottofondazione, decorrenti dal giorno della tumulazione;
- b) 30 anni, per i loculi ossari, decorrenti dalla data di rilascio della concessione;
- c) 99 per le aree destinate alla costruzione delle cappelle gentilizie, decorrenti dal giorno in cui, ai sensi della concessione edilizia, devono terminare i lavori.

2. I colombari sono concessi solo dopo il decesso di una persona e possono accogliere, per tutto il periodo della concessione, solo la salma della persona deceduta per la quale la concessione fu rilasciata, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 6.**<sup>17</sup>

3. Non è ammesso il rilascio di concessioni di colombari a beneficio di persone viventi. E' consentito tuttavia rilasciare una seconda concessione, contestualmente alla prima, a beneficio del coniuge o dei genitori sopravvissuti del defunto per il quale viene chiesta la prima concessione. Tale facoltà si applica solo per il coniuge o per i genitori ultrasettantenni e per colombari contermini, a partire dal giorno in cui i richiedenti abbiano compiuto il settantesimo anno di età, anche se tale requisito maturi successivamente, senza limitazione di tempo, al decesso del destinatario della

---

<sup>17</sup>Così modificato con delibera CC 60 del 30/11/2018



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

prima concessione ed anche nei casi di persone già decedute al momento dell'entrata in vigore del presente comma.<sup>18</sup>

4. I loculi ossari sono concessi anche per defunti per i quali non è ancora decorso il periodo di inumazione o di tumulazione. L'atto concessorio deve tuttavia tassativamente indicare la persona a beneficio della quale la concessione è rilasciata.

5. I titolari della concessione di loculo ossario o loculo cinerario, i loro eredi o in ogni caso i familiari del defunto individuati secondo l'Art.6 del Regolamento possono ottenere alla scadenza della concessione una nuova concessione per il medesimo loculo, previo pagamento della normale tariffa vigente al momento del rinnovo. In tal caso la tariffa prevista per i loculi ossari è applicata anche per i loculi cinerari. La nuova concessione, a sua volta rinnovabile, ha la durata di trent'anni sia per i loculi ossari che per i loculi cinerari e deve essere chiesta entro 30 giorni dalla ricezione di apposito avviso inviato, alla scadenza della vecchia concessione, dal Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria.

**5-bis Alle urne tumulate ai sensi dell'art. 10, comma 6 si applicano le norme del presente articolo quanto alla durata e alle modalità di rilascio delle concessioni, fatto salvo che esse, anche dopo l'eventuale rinnovo, scadono al momento della scadenza della concessione principale rilasciata per il colombaro<sup>19</sup>**

6. Nelle aree concesse a sepoltura privata con diritto di sottofondazione, il periodo di concessione decorre per ogni salma dal giorno della sepoltura. Se la sepoltura è a sistema di tumulazione doppia, la concessione scade dopo l'estumulazione della seconda salma, ma non possono comunque essere tumulate, durante tutto il periodo di concessione, più di due salme.

7. Sono fatti salvi i diritti chi ha ottenuto in passato concessioni a beneficio dei viventi avvalendosi di norme vigenti nel tempo della stipula della concessione. E' fatta salva la maggiore

---

<sup>18</sup> Al presente comma è stata data dapprima dal Consiglio comunale interpretazione autentica con delibera n. 34 del 30 giugno 2003 nel senso che la facoltà ivi prevista a favore del coniuge sopravvissuto "può applicarsi a partire dal giorno in cui questi abbia compiuto il settantesimo anno di età, anche se tale requisito maturi successivamente, senza limitazione di tempo, al decesso dell'altro coniuge". Quindi, con delibera n. 29 dell'11 maggio 2012 il testo originario è stato sostituito da quello riportato, che assorbe, per esplicita previsione della citata delibera 29/2012, la predetta interpretazione autentica.

<sup>19</sup>Comma aggiunto con delibera CC 60 del 30/11/2018



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

durata di concessioni rilasciate in passato, salvo le concessioni perpetue rilasciate prima del 1951, che scadono al compimento del 99° anno.

### **ART. 26 Tariffe**

1. Le concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune di Vecchiano, nonché il servizio di inumazione ed esumazione, sono a titolo oneroso e comportano il pagamento di un corrispettivo, secondo la tariffa stabilita dalla Giunta.

2. La Giunta, con propria deliberazione, aggiorna ogni anno entro dicembre la tariffa di cui al comma 1 per l'anno successivo.

3. Nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari il servizio di inumazione ed esumazione è effettuato gratuitamente.

4. I criteri per determinare i casi di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa sono stabiliti dalla Giunta con la medesima deliberazione che fissa le tariffe, secondo le norme del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In difetto del regolamento, decide la Giunta caso per caso, sulla base della presenza di un reale bisogno e di criteri di equità.

5. I medesimi criteri di cui al comma precedente sono applicati per stabilire il diritto al rimborso delle spese di cremazione nei casi di cui all'Art.12, comma 4 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359.

6. Il corrispettivo richiesto all'atto del rilascio della concessione è comprensivo anche di tutti i costi che il Comune sostiene per l'allestimento della sepoltura. E' soppresso il rimborso attualmente previsto per la muratura dei loculi.

7. Le tariffe deliberate dalla Giunta sono eguali per tutti i cimiteri e per tutti i loggiati dello stesso tipo. La Giunta ha tuttavia facoltà di differenziarle in relazione alle file dei loculi e, per le sepolture private, in relazione al volume complessivo delle cappelle gentilizie e alle sepolture che esse possono contenere.

**7-bis Alle urne tumulate ai sensi dell'art. 10, comma 6 si applicano le medesime tariffe previste per i loculi ossari e per i loculi cinerari, facendo riferimento alle corrispondenti fila.<sup>20</sup>**

---

<sup>20</sup>Comma aggiunto con delibera CC 60 del 30/11/2018



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

8. Il Consiglio comunale può in ogni tempo adottare una delibera di indirizzo per determinare i criteri generali cui la Giunta si deve attenere nel fissare le tariffe.

### ***ART. 27 Servizio di illuminazione votiva***

1. Il servizio di illuminazione votiva è servizio pubblico, gestito in una delle forme previste dall'art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalle altre leggi in materia di affidamento dei servizi pubblici.

2. La forma per la gestione del servizio è decisa e disciplinata dal Consiglio comunale.

### ***ART. 28 Norme transitorie e finali***

1. Fino a quando la Giunta non abbia deliberato le nuove tariffe, continuano ad applicarsi quelle attualmente vigenti. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento è tuttavia soppresso il diritto attualmente riscosso per l'apposizione di pietra e croce.

2. Il Servizio Tecnico di Polizia mortuaria provvede all'impianto dei cippi di cui al comma 3 dell'art.8 entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento.

3. Per adeguare le fosse, ove necessario, alle prescrizioni di cui all'art.9 del Regolamento, il Servizio Tecnico di Polizia mortuaria può procedere all'esumazione di tutte le salme della fila che viene adeguata, purché per tutte siano decorsi i dieci anni prescritti di inumazione.

4. Il Servizio Amministrativo di Polizia mortuaria continua la compilazione di una copia dei due registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, comunque d'intesa cogli operatori cimiteriali, ai fini di un costante riscontro della registrazione dei movimenti.

5. Il Consiglio comunale approva i piani regolatori dei cimiteri comunali entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento.<sup>21</sup>

### ***ART. 28 bis Norma Transitoria<sup>22</sup>***

---

<sup>21</sup> Termine prorogato al 31 Dicembre 2007 per effetto della delibera C.C. n. 6 del 21 febbraio 2007

<sup>22</sup> Articolo inserito dalla delibera del Consiglio comunale n. 6 del 21 febbraio 2007. Il periodo di tempo ivi previsto deve intendersi riferito all'anno 2007.



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

## *1° Settore - Politiche Comunali e gestione delle Risorse*

*A partire dal 1 aprile e, non oltre il 15 luglio 2007<sup>23</sup>, al concessionario che rilascia uno dei colombari di cui all'art. 8, comma 1 lett. c) del Regolamento, è concesso gratuitamente uno dei loculi ossari di cui al medesimo art. 8, comma 1 lett. e). Tale facoltà è consentita solo per colombari che ospitino salme di persone decedute da oltre 35 anni alla data di rilascio della concessione del loculo ossario. Si applicano tutte le altre condizioni e norme previste dal Regolamento per la concessione di loculi ossari. [La presente norma ha valenza fino al persistere degli elementi che ne hanno imposto la fissazione e potrà essere revocata solo con apposito atto consiliare.]<sup>24</sup>*

### **ART. 29 Abrogazioni**

1. E' abrogato il Regolamento del Comune di Vecchiano di Polizia mortuaria approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con deliberazione 9515/462 nella seduta dell'8 settembre 1948 e successive modificazioni ed integrazioni.

---

<sup>23</sup> Parola aggiunta dalla delibera C.C. n. 27 del 18 giugno 2007

<sup>24</sup> periodo soppresso dalla delibera C.C. n. 27 del 18 giugno 2007